



COMUNE DI CASTAGNARO
Provincia di VERONA



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3 Data 19/04/2021	PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 12/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023."
---------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Massimo Da Re Revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro (Vr) nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 08/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio sulla proposta di delibera del G.C. n. 38 del 12/04/2021 avente ad oggetto: "Modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2022-2023";

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

VISTA la delibera di G.C. n. 148 dell'11/12/2019 avente ad oggetto: "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2021-2022", in coerenza con gli altri strumenti di programmazione



Studio Da Re e Carraro

Commercialisti e Revisori Contabili

economico finanziario dell'Ente e successivamente modificata con delibera di G.C. n. 78 del 23/09/2020;

Dott. Massimo Da Re

Dott.ssa Micaela Carraro

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

VISTA la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 pubblicata in G.U. n. 226 in data 11/09/2020;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

PRESO atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 21,35%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

CONSIDERATO inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2019;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

RILEVATO pertanto che il Comune di Castagnaro, dispone di un margine di potenziale maggiore spesa di personale fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato A alla proposta di delibera);

VISTA la modifica del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, secondo il seguente programma di assunzioni:

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C part-time 20 ore presso l'Area Contabile - Sociale;

Anno 2021 piano occupazionale: Assunzione cat. C full time 36 ore presso l'Area Vigilanza;

Anno 2021 piano occupazionale: Eventuali assunzioni cat. C tempo determinato presso l'Area Vigilanza che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale di lavoro flessibile;

Anno 2022: ///

Anno 2023: ///



DATO atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 698.562,72 e che la spesa di personale di cui al c.557 - art. 1 - L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2020-2022 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTA la precedente deliberazione n. 32 del 04/03/2019 recante "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019-2020-2021";

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

PRESO atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale con esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2021-2022 (delibera n. 150 dell'11/12/2019, ultima approvata)

DATO atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel precedente provvedimento (delibera di G.C. n. 124 del 14/12/2020), rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

VISTE:



- la delibera di C.C. n. 60 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2021-2022-2023";
- la delibera di C.C. n. 61 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio Finanziario 2021-2022-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011" e successive variazioni;
- la delibera di C.C. n. 16 del 30/06/2020 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Rendiconto esercizio 2019 e relazione sulla gestione - Conto Consuntivo anno 2019 e Relativi allegati";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento degli uffici e dei servizi" approvato con delibera di G.C. n. 53 del 09/04/2020 e successiva modifica del 31/01/2020, n. 4;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

relativamente alla regolarità contabile e finanziaria alla modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 19 aprile 2021

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
dott. Massimo Da Re